

Regione Liguria

Legge Regionale 09/08/2021, n. 14

“Ulteriori disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale.”

[Pubblicato su B.U.R. n. 13 del 11.08.2021]

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

...omissis....

Art. 4.

(Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2020, n. 15 (Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali da affezione))

1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 15/2020 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “imprese funebri” sono sostituite dalle seguenti: “imprese autorizzate a svolgere attività funebre” e le parole: “direttori tecnici” sono sostituite dalla seguente: “responsabili”.

2. Il comma 7 dell’articolo 7 della l.r. 15/2020 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

3. Al comma 2 dell’articolo 43 della l.r. 15/2020 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “lettera e)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera f)”.

4. All’articolo 53 della l.r. 15/2020 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2 bis. I soggetti diversi dalle ditte individuali e dalle società di persone e capitali, che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di cui all’articolo 6, adeguano la propria forma giuridica entro trentasei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Qualora tali soggetti esercitano anche attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero, entro il medesimo termine procedono alla separazione societaria. Quanto previsto al secondo periodo si applica anche alle ditte individuali e alle società di persone e capitali che esercitano le attività di cui all’articolo 6.;

b) il comma 4, è abrogato;

c) al comma 5, le parole: “creazione e”, sono soppresse.

...omissis....

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

Art. 13.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 9 agosto 2021

Per IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Piana